# REGOLAMENTO (CEE) N. 3701/83 DEL CONSIGLIO

**del 22 dicembre 1983**

**che sospende l'applicazione dei massimali stabiliti dal regolamento (CEE) n. 3221/83 per le importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in virtù dell'articolo 1 del protocollo n. 1 allegato all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (1), la Comunità ha stabilito con il regolamento (CEE) n. 3221/83 (2) i massimali applicabili nel 1984 alle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia ; che detto articolo prevede inoltre che, se per due anni consecutivi le importazioni di un prodotto soggetto a un massimale sono state inferiori all'80 % dell'importo fissato, la Comunità può sospendere l'applicazione di questo massimale ;

considerando che dai bilanci statistici comunitari stabiliti per il 1981 e per il 1982 risulta che le importazioni di taluni prodotti soggetti a massimali non hanno raggiunto, nel corso di questi anni, l'80 % dei massimali indicati ; che pertanto sembra opportuno sospendere, a decorrere dal 1° gennaio 1984, l'applicazione dei massimali validi per le importazioni dei prodotti in questione ; che è tuttavia opportuno continuare a seguire l'evoluzione di dette importazioni mediante una sorveglianza statistica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

A decorrere dal 1° gennaio 1984, è sospesa l'applicazione dei massimali stabiliti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3221/83 per le importazioni dei prodotti indicati negli allegati I, II e IV del regolamento precitato e menzionati qui di seguito ; le importazioni in questione rimangono tuttavia soggette ad una sorveglianza comunitaria.

*ALLEGATO I*

| Numero d'ordine | Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Codice Nimexe |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I YU 26 | 87.10 | Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili) senza motore | 87.10-tutti i numeri |

(1) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 28.
(2) GU n. L 324 del 21. 11. 1983, pag. 1.

*ALLEGATO II*

| Categoria | Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Codice Nimexe |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 56.07 | Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco : | |
| | | A. di fibre tessili sintetiche | 56.07-01, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 15, 19, 20, 22, 25, 29, 30, 31, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 49 |
| 18 | 61.03 | Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo o per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini : | |
| | | B. Pigiami | 61.03-51, 55, 59 |
| | | C. altri | 61.03-81, 85, 89 |
| 22 | 56.05 | Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto : | |
| | | A. di fibre tessili sintetiche | 56.05-03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 28, 32, 34, 36, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47 |
| 48 | 53.07 | Filati di lana pettinati, non preparati per la vendita al minuto | 53.07-tutti i numeri |
| | 53.08 | Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto : | |
| | | B. pettinati | 53.08-21, 25 |
| 52 | 55.06 | Filati di cotone preparati per la vendita al minuto | 55.06-tutti i numeri |
| Diversi | 59.04 | Spago, corde e funi, anche intrecciati | 59.04-tutti i numeri |

*ALLEGATO IV*

| Numero d'ordine | Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Codice Nimexe |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 28.05 | Metalli alcalini e alcalino-terrosi ; metalli delle terre rare, ittrio e scandio, anche miscelati o in lega fra loro ; mercurio : | |
| | | D. Mercurio : | |
| IV YU 1 | | I. presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg (pso standardizzato) ed il cui valore fob, per bombola, non ecceda 224 ECU | 28.05-71 |
| | 73.02 | Ferro-leghe : | |
| | | A. Ferro-manganese : | |
| IV YU 2 | | II. altro | 73.02-19 |

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1983.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

C. VAITSOS